

## **RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS (DALLA NASCITA) PER DISCENDENZA DA AVO ITALIANO**

La procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis riguarda tutti i soggetti stranieri discendenti da avo italiano. In Italia la competenza di tale iter è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza; il sindaco nel Comune di Monticelli d'Ongina ha delegato tale competenza ai funzionari dell'Ufficio di Stato Civile.

Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente nel Paese estero di residenza del richiedente, indirizzandola al console italiano di riferimento.

### **REQUISITI**

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che il richiedente e i discendenti dell'avo italiano non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Per presentare domanda presso questo Comune la persona deve fissare la propria residenza in Monticelli d'Ongina.

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

- 1- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- 2- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- 3- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- 4- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- 5- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato.

E' utile alla verifica dei requisiti essere in possesso anche gli atti di morte degli antenati, la loro assenza non preclude l'esito positivo della richiesta.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge 13.06.1912, n. 555 "Cittadinanza Italiana"

Legge 05.02.1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"

D.P.R. 03.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile"

Circolare del Ministero dell'Interno K 28.1 del 08.04.1991

Regolamento Comunale

## **PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA:**

### **• PRIMA FASE – PREISTRUTTORIA**

L'Ufficiale di Stato Civile verifica per le vie brevi la documentazione dell'istanza iure sanguinis affinché l'interessato possa richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento iure sanguinis. Dopo l'esito favorevole di cui sopra l'interessato può richiedere la residenza presso lo sportello anagrafico e contestualmente formalizzare l'avvio della procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l'Ufficio dello Stato Civile tramite apposito **modulo corredato da marca da bollo da 16,00 euro**. A tale modulo dovranno essere **allegati gli atti di stato civile** sopra specificati e l'attestazione di non naturalizzazione.

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E' necessario presentarsi di persona allo sportello comunale.

Il **Passaporto** dovrà essere munito di regolare visto apposto dalla nostra Autorità Estera e riportante timbro di ingresso, con validità trimestrale, apposto dalla Polizia di frontiera dell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all'Accordo di Schengen) verso l'Italia.

Se il cittadino straniero sceglie invece di fare scalo in altro paese aderente all'Accordo di Schengen (esempio Spagna), all'arrivo in Italia lo stesso dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la **dichiarazione di presenza**.

**Per i primi tre mesi di residenza in Italia non occorre il permesso di soggiorno, scaduto tale termine occorrerà recarsi presso la Questura di Piacenza per chiarire la propria condizione di soggiorno.**

### **• SECONDA FASE - VERIFICA DEGLI ATTI E RICHIESTA DEI DOCUMENTI**

La **durata del procedimento amministrativo è stabilita in almeno 180 giorni**, come da Regolamento Comunale, per verificare i presupposti richiesti per legge e darne risposta, affermativa o negativa, all'interessato. In tale fase è inoltre possibile che siano richiesti chiarimenti rispetto agli atti presentati o documenti ad integrazione di quanto già consegnato.

### **• TERZA FASE – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Al termine della verifica documentale l'interessato sarà avvisato dell'esito del procedimento.

In caso di esito positivo l'Ufficiale dello Stato Civile concluderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. La persona, riconosciuta cittadino italiano dalla nascita, potrà fissare appuntamento per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e richiedere la documentazione necessaria per l'appuntamento in Questura volto ad ottenere il passaporto italiano.

## **PRECISAZIONI**

### **Caratteristiche dei documenti (durata, traduzione, legalizzazione)**

Gli atti formati all'estero da Autorità straniere devono essere:

- muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.
- legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente, salvo che non sia espressamente previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I documenti relativi allo stato civile rilasciati dai competenti uffici italiani hanno durata sei mesi dal rilascio.

### **La discendenza per via materna**

La donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, ha un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 potrà avvenire tale trasmissione.

### **Figli minori**

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi e indipendentemente dalla loro presenza sul territorio italiano. Dopo la trascrizione dell'atto di nascita del minore su richiesta del genitore, sarà iscritto in Anagrafe se presente nel Comune oppure se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

### **Casi particolari ed esempi pratici**

- Se avo nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita.
- Se avo nato in Italia ed emigrato all'estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
- Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni, vedi infra) e Pordenone, che sono state annesse al regno d'Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.

- Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi dante causa originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana (ma dell'ex "Impero di Austria e Ungheria") e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In particolare si tratta delle odierne province autonome di Bolzano e di Trento (inclusi due comuni nell'odierna provincia di Brescia, due comuni nell'odierna provincia di Vicenza e tre comuni nell'odierna provincia di Belluno), inoltre la Val Canale, l'antica Contea Principesca di Gorizia e Gradisca (inclusi dodici comuni oggi nell'odierna provincia di Udine quali: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco ), la città di Trieste.

### **A chi rivolgersi**

#### **Ufficio dello Stato Civile**

**Orari di apertura dello sportello:** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, il primo sabato del mese dalle 8.30 alle 13

**Telefono :** 0523 820441 interno 2-1, 2-2

**Email :** [statocivile.monticelli@sintranet.it](mailto:statocivile.monticelli@sintranet.it)

**Indirizzo PEC :** [comune.monticelli@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.monticelli@sintranet.legalmail.it)